



# Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 87 del 17-12-2021

UFFICIO SEGRETERIA

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5) DEL D. LGS. N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE, IVI COMPRESSE LE AREE DI MERCATO, NEL PERIODO A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE 2021 E FINO AL 09 GENNAIO 2022.**

### IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5), d.lgs. 267/2000;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 ed il D.L. 105 del 23 luglio 2021 con cui è stato dichiarato e più volte prorogato, ad oggi fino al 31/03/2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19 e successive varianti;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che in data odierna il Presidente della Regione, Dott. Francesco Acquaroli, ha comunicato che da Lunedì 20/12/2021 la Regione Marche passerà in "zona gialla";

VISTO che i casi di positività al COVID-19 mostrano una tendenza all'aumento sia nel territorio regionale, provinciale e comunale;

ATTESO che è prevedibile che durante il periodo natalizio nel territorio comunale si verificherà un considerevole incremento di persone che si sposteranno e frequenteranno le attività commerciali ed i pubblici esercizi;

RITENUTO che, stante quanto sopra esposto e al fine di prevenire un'eventuale ulteriore evoluzione negativa della situazione pandemica nel Comune di Fermignano e nella Provincia, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione, quale l'obbligo di indossare anche nei luoghi all'aperto, ivi comprese le aree di mercato, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO che è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare contingibile e urgente, al fine di evitare durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno l'evoluzione della pandemia, prescrivendo comportamenti sociali insieme al distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO inoltre che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterata il 28 ottobre 2021, prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Tutto ciò premesso

### **ORDINA**

**PER IL PERIODO DAL 18 DICEMBRE 2021 AL 09 GENNAIO 2022, NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE L'OBBLIGO DI INDOSSARE ANCHE NEI LUOGHI ALL'APERTO, IVI COMPRESSE LE AREE DI MERCATO, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

### **DISPONE**

- l'invio al Comando di Polizia Locale presso Unione Montana Alta Valle del Metauro, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, al Comando Carabinieri Urbino, alla Stazione Carabinieri di Fermignano, alla Guardia di Finanza Comando di Urbino per quanto di competenza;
- che della presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio ed inserita sul sito del Comune di Fermignano;

### **AVVISA**

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla Legge n.35/2020, da € 400,00 a € 3.000,00.

**IL SINDACO**  
F.to Dott. Emanuele FEDUZI



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2021 al 01-01-2022  
Fermignano 17-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI